



## **Decreto Dirigenziale n. 415 del 25/09/2024**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA  
PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 92 - STAFF-Funzioni Tecnico amm.vo. Protezione Civile, Emergenza e post-  
emergenza

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DIRIGENZIALE N.405 DEL 20.09.2024 AVENTE OGGETTO DECRETO DIRIGENZIALE N. 225 DEL 07.06.2024 DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI. ANNO 2024. DEROGA PER IL COMPARTO CASTANICOLO. INTEGRAZIONE COMUNI CASTANICOLI.

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DRD n. 405 del 20/09/2024 ad oggetto “Decreto Dirigenziale n. 225 del 07.06.2024 – Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024. Deroga per il comparto castanicolo.” è stato:

- 1) preso atto della nota prot. n. PG/2024/437898 del 18/09/2024 della Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con cui sono state segnalate, con il prolungamento del periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi al 15 ottobre, le problematiche del comparto castanicolo che nella seconda metà del mese di settembre prepara il letto di caduta del frutto ripulendo il terreno da ricci, fogliame e felci mediante raccolta, concentrazione e abbruciamento, con allegato l'elenco dei Comuni interessati;
- 2) integrato, per l'effetto, il decreto dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 recante “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024”, nel senso di prevedere la facoltà per i Sindaci dei comuni elencati nel provvedimento, di adottare, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2024 decorrente dal 15/06/2024 al 15/10/2024, salvo proroghe, ordinanze in deroga ai sensi dell'art. 54 co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ss.mm.ii., per consentire ai castanicoltori campani, la ripulitura del terreno da ricci fogliame e felci mediante raccolta concentrazione e abbruciamento per consentire la successiva raccolta del prodotto;
- 3) precisato che tale facoltà è riservata esclusivamente ai Sindaci dei comuni interessati, come di seguito elencati: **Castagna di Montella** Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano. **Marrone di Roccadaspide** Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Bracigliano, Buonabitacolo, Calvanico, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel san Lorenzo, Castelcivita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte san Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento. **Marrone di Serino** Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Calvanico. **Castagna di Roccamonfina** Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Picilli. **Castagna del Partenio** Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte ricadenti nella provincia di Avellino; Arpaia, Arpaise, Forchia, Pannarano, Paolisi, ricadenti nella provincia di Benevento; Arienzo, ricadente nella provincia di Caserta; Roccarainola, ricadente nella provincia di Napoli.
- 4) precisato, altresì, che nelle ordinanze sindacali dovranno essere previste le seguenti ulteriori prescrizioni:
  - la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;
  - la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;

- la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall'alba alle 9 del mattino;
  - è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento;
  - la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;
  - è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
  - adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;
  - dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio;
  - il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), fatte salve ipotesi di reato più grave.
- 5) precisato che il Sindaco dovrà provvedere immediatamente a far sospendere qualsiasi attività di abbruciamento previamente autorizzata con Ordinanza in deroga, in presenza di un AVVISO CONDIZIONI DI SUSCETTIVITÀ ALL'INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI, diramato quotidianamente dalla S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile, che preveda una suscettività ALTA per il Comune interessato;
  - 6) fatto obbligo ai Sindaci di trasmettere le ordinanze adottate ai sensi del presente atto alla Prefettura, Stazione dei Carabinieri, Comando Vigili del Fuoco e SOPI/SOUP presso l'Ufficio provinciale del Genio Civile competente per territorio;
  - 7) demandato ai Sindaci in qualità di Autorità locali di protezione civile, l'attività di ricognizione e sorveglianza delle attività di abbruciamento autorizzate in deroga in virtù del presente atto, per la verifica della rigorosa osservanza degli obblighi posti in capo agli operatori autorizzati;
  - 8) evidenziato che il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fatte salve ipotesi di reato più grave;
  - 9) confermato in ogni sua altra parte il Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024;

CONSIDERATO che con nota PG/2024/0446574 del 24/09/2024 la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha evidenziato, a fronte delle doglianze dei sindaci, il mancato inserimento nell'elenco dei comuni castanicoli di 4 comuni della provincia di Avellino, Moschiano, Quindici, Taurano e Calabritto, e tre comuni della provincia di Salerno, Tramonti, Scala e Ravello;

RITENUTO di dovere integrare l'elenco dei comuni castanicoli con ulteriori n. 7 comuni e precisamente Moschiano, Quindici, Taurano e Calabritto per la provincia di Avellino e Tramonti, Scala e Ravello per la provincia di Salerno;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo – Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate

- 1) DI PRENDERE ATTO della nota prot. PG/2024/0446574 del 24/09/2024 della Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad oggetto “Decreto Dirigenziale n.405 del 20/09/2024, avente oggetto “Decreto Dirigenziale n. 225 del 07.06.2024 – Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Anno 2024. Deroga per il comparto castanicolo.” – Richiesta integrazione comuni castanicoli”;
- 2) DI INTEGRARE, per l’effetto, l’elenco dei comuni castanicoli con 4 comuni della provincia di Avellino, Moschiano, Quindici, Taurano e Calabritto, e tre comuni della provincia di Salerno, Tramonti, Scala e Ravello;
- 3) DI CONFERMARE in ogni sua altra parte il Decreto Dirigenziale DRD n. 405 del 20/09/2024;
- 4) DI INVIARE il presente decreto ai Comuni interessati;
- 5) DI INVIARE il presente decreto alle Prefetture di Salerno e Avellino, al Comando Regione Carabinieri “Campania”, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento della protezione civile;
- 6) DI INVIARE il presente Decreto, a norma di procedura e per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti:
  - all’Ufficio di Gabinetto (40 01 01) per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC;
  - allo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post emergenza; alle SOPI/SOUP presso le U.O.D. “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Avellino (50 18 03), di Benevento (50 18 04), Caserta (50 18 05), Napoli (50 18 06), Salerno (50 18 07);
  - alla Direzione Generale 07 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
  - alla Direzione Generale 06 Difesa del Suolo ed Ecosistema;
- 7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Regione Campania.

GIULIVO